

□ **Mozione n. 74**

presentata in data 11 gennaio 2016

a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Pergolesi, Bisonni, Fabbri

“Adozioni di politiche economiche e sociali regionali volte a garantire ai cittadini marchigiani l’accesso quotidiano e gratuito ai primi 50 litri di acqua potabile ad uso domestico”

Premesso che:

- l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione A/64/L.63/Rev.1 ha dichiarato *“il diritto all’acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani”*;
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto nei 50 litri giornalieri a persona la quantità minima di acqua necessaria a garantire i bisogni essenziali, tra i quali sono compresi i servizi igienico-sanitari di base. Lo stesso principio sulla quantità minima vitale, inteso come diritto inalienabile, è stato affermato dalla Commissione Europea e dal Contratto Mondiale per l’Acqua;
- in data 8 settembre 2015, a seguito dell’iniziativa dei cittadini europei “Right2Water”, il Parlamento Europeo ha votato la risoluzione sul diritto umano all’acqua e ai servizi igienico sanitari comprensivi della disponibilità, dell’accettabilità, dell’accessibilità economica e della qualità: *“L’acqua è un diritto”*;
- l’art. 2 della Costituzione sancisce che « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale »;
- con la vittoria del referendum abrogativo del giugno 2011 contro la mercificazione dell’acqua, l’iniziativa dei Cittadini Europei (avviata il 10 maggio 2012), con la raccolta di un milione e seicento mila firme presentate al Commissario Europeo per il Mercato Interno e la proposta di Legge di Iniziativa Popolare (depositata alla Camera dei Deputati il 21/03/2014) sulla tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque, gli italiani e gli europei hanno voluto ribadire la loro netta contrarietà all’attuazione di logiche di mercato sui servizi essenziali;
- il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta del popolo italiano, votando “Sì” ai quesiti referendari relativi alla gestione del servizio idrico con i quali si proponeva di sottrarre la gestione dell’acqua alla logica del mercato e del profitto, ha determinato l’abrogazione sia dell’articolo 23bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n.133 e successive modificazioni e integrazioni, sia del comma 1 dell’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- il Consiglio di Stato con il parere n. 267 del 25 gennaio 2013, sostiene che il criterio dell’adeguatezza della remunerazione dell’investimento, a partire dal 21 luglio, è stato applicato illegittimamente poiché in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011;

Considerato che:

- il diritto all’acqua è un diritto inalienabile, individuale e collettivo, ed è un Bene Comune essenziale per la vita non assoggettabile a interessi di mercato;
- l’acqua potabile è un bene comune in quanto: indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo; presente in natura in quantità limitata e con concentrazioni territoriali disomogenee, dunque un bene prezioso entrato a far parte ufficialmente della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
- la risorsa idrica è limitata ed è quindi necessario attuare una politica che ne incentivi un utilizzo consapevole e controllato;
- la carenza idrica è un fenomeno preoccupante, che si presenta con sempre maggiore frequenza e che riguarda almeno 11% della popolazione europea e il 17% del territorio dell’UE;
- in Europa, nonostante la media pro capite si attesti intorno agli 85 mc. annui, circa due milioni di persone non hanno accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. A questo si aggiunge la minaccia dell’interruzione del servizio per migliaia di persone a basso reddito che non sono in grado di far fronte ai costi della fornitura idrica;

- i gestori potrebbero interrompere la fornitura di acqua agli utenti morosi. Tale approccio evidenzia la non eticità dei gestori privati, ingiustizia sociale e testimonia quanto l'aver introdotto il profitto nella gestione della risorsa idrica porti a soluzioni che ledono i diritti umani sanciti dall'ONU;
- anche nella risoluzione approvata dal Parlamento Europeo si esprime "preoccupazione per il fatto che nel 2008, a causa della crisi finanziaria ed economica e delle politiche di austerità che hanno causato un aumento della povertà in Europa e un incremento delle famiglie a basso reddito, un sempre maggior numero di persone abbia difficoltà a pagare le bollette per i servizi idrici e all'interruzione forzata della fornitura di acqua e chiede agli Stati membri di porre immediatamente fine a situazioni siffatte, quando sono dovute a fattori socioeconomici nelle famiglie a basso reddito". La risoluzione citata ricorda le risoluzioni ONU che per quanto concerne il pagamento corrispondente del servizio idrico segnala che esso dovrebbe essere commisurato al reddito e comunque non superiore al 3% del reddito stesso;
- l'attuale crisi economica in Italia sta creando sacche di povertà in tutto il paese e molte famiglie non sono ormai in grado di pagare i servizi essenziali;
- il Forum Provinciale dei Beni Comuni della Provincia di Pesaro-Urbino ha avuto notizia di migliaia di distacchi, per morosità, dal servizio di erogazione dell'acqua potabile, effettuati sul territorio provinciale e molti cittadini, pur vivendo in grave difficoltà, per mantenere la propria dignità, non hanno chiesto nessun tipo di aiuto continuando a vivere situazioni di forte disagio;
- la Giurisprudenza si è più volte espressa contro l'interruzione del servizio idrico per le utenze domestiche, sulla base del principio che, anche laddove fosse conclamata la morosità, "la sospensione della fornitura di un bene primario come l'acqua appare sproporzionata a fronte di un adempimento pecuniario" (Decreto Tribunale di Bari del 09/09/2004, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania, sez. staccata di Olbia del 06/07/2012);
- la necessità di un quantitativo minimo di acqua per persona comunque riconosciuto anche a chi non può pagarla, è sostenuta anche dalla risoluzione dell'ONU per il diritto all'acqua del 28/07/2010 e da numerose sentenze come quella del Tribunale di Castrovillari (sentenza n. 5811 del 30/11/2012) secondo cui la morosità dell'utente non è ragione sufficiente a giustificare la sospensione della fornitura dell'acqua in quanto in contrasto con l'art. 2 della Costituzione;
- la Giurisprudenza ha giudicato vessatorio il distacco della fornitura di acqua ad uso domestico senza preventiva disamina delle situazioni specifiche a tutela delle fasce deboli (Tribunale di Latina - Sentenza n. 2972 del 18/11/2011);

Riscontrato che:

- la Legge Regionale n. 30 del 28.12.2011 "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato" si esprime chiaramente in relazione al tema del diritto all'acqua e la garanzia della soddisfazione del fabbisogno idrico, specialmente a tutela dei soggetti svantaggiati:
 - all'art. 1 comma 1 la Regione riconosce l'acqua "quale patrimonio dell'umanità da tutelare, bene pubblico primario, essenziale e indispensabile per la vita. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana";
 - all'art. 1 comma 2 "La Regione difende e garantisce approvvigionamento e tutela il diritto di ciascuno all'acqua potabile, individuando gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuovendo la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante: (...)d) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate";
 - all'art. 2, comma 1 relativamente al Servizio Idrico Integrato, "la Regione esercita funzioni, di programmazione, di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dalla presente legge";
 - all'art. 2, comma 4 ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo o di controllo, e dell'effettuazione del sistema informativo ambientale della Regione, gli enti locali e i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a fornire alla Giunta regionale i dati necessari o comunque da questa richiesti;

Ritenuto che:

- in Italia un cittadino su tre non ha accesso regolare e sufficiente all'acqua potabile;

- sono 8 milioni i cittadini italiani che non hanno accesso alla risorsa idrica e 18 milioni quelli che bevono acqua depurata, mentre il 15 % della popolazione totale, ogni estate, è sotto la soglia minima del fabbisogno idrico (fonte Dossier Acqua 2010 di Solidarietà e cooperazione Cipsi), che si attesta intorno ai 50 litri giornalieri per persona, ripartendo la mancata fatturazione sui consumi che i cittadini evidenziano dalla contabilizzazione volumetrica individuale della risorsa posta a valle di ciascuna utenza;
- i distacchi per morosità – se venissero documentati e confermati - costituiscono una violazione all'art. 1 commi 1 e 2 della LR 30/2011;
- sia dovere della Regione avviare una verifica della situazione regionale per territori, ambiti e gestori esercitando la sua funzione di controllo;
- nel caso i distacchi venissero confermati, sia dovere della Regione attivarsi per risolvere questa inaccettabile situazione che costituisce violazione della legge regionale 30/2011;

Preso atto che:

- per tutte le suddette ragioni l'acqua potabile, almeno per il quantitativo necessario alla sopravvivenza, non può essere considerata una merce, assoggettabile a logiche di libero mercato, e pertanto deve essere necessariamente gestita fuori dalle logiche del profitto;
- la mancata fatturazione per la gratuità dei primi 50 litri di acqua potabile giornalieri può essere facilmente ripartita, con criterio della progressività, diluendola sulle eccedenze erogate;

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale :

1. ad intraprendere, entro 3 mesi dall'approvazione del presente atto, ogni iniziativa di propria competenza affinché le ATO adottino una politica tariffaria che consenta, ad ogni utenza residente nelle Marche, la gratuità giornaliera dei primi 50 litri di acqua potabile per componente familiare, senza nessun costo od onere aggiuntivo, per solo uso domestico, necessari per garantire i bisogni essenziali, tra i quali i servizi igienico-sanitari. Ed il pieno godimento dei diritti umani sanciti dall'ONU;
2. a richiedere agli enti locali ed ai gestori del Servizio Idrico Integrato i dati relativi ai distacchi effettuati suddivisi per tipologia di utenza ed ammontare della morosità, nonché a pubblicare i dati raccolti suddivisi per situazioni di svantaggio economico, sociale e/o territoriale;
3. ad adoperarsi per quanto di sua competenza, affinché i gestori, i Comuni e la Regione stessa si adoperino per il rispetto dell'attuale Legge Regionale, evitino di ricorrere alla pratica dei distacchi e garantiscano il diritto al minimo vitale di acqua indispensabile ad una vita dignitosa;
4. a riferire in Consiglio regionale o nella commissione competente circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti.